

618.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Progetti di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 675-1873-2507-2891-3014-3081-D	6
Missioni vavevoli nella seduta dell'11 novembre 1999	3	(Sezione 1 — Articolo 2)	6
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 2 — Articolo 5)	7
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	3	(Sezione 3 — Articolo 6)	7
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento) .	4	(Sezione 4 — Articolo 7)	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 — Articolo 15)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 — Articolo 21)	9
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 — Articolo 23)	10
Autorità garante per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 8 — Articolo 26)	10
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 9 — Articolo 27)	11
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 10 — Ordine del giorno)	11
Atti di controllo e di indirizzo	5	Progetti di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B	13
		(Sezione 1 — Articolo 1)	13
		(Sezione 2 — Articolo 2)	14
		(Sezione 3 — Articolo 3)	14
		(Sezione 4 — Articolo 4)	14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Articolo 5)	15	(Sezione 41 — Articolo 43 ed articolo aggiuntivo)	42
(Sezione 6 — Articoli aggiuntivi all'articolo 6) .	15	(Sezione 42 — Articolo 44)	42
(Sezione 7 — Articolo 7)	17	(Sezione 43 — Articolo 45 ed emendamento) .	43, 44
(Sezione 8 — Articolo 8 ed articoli aggiuntivi) .	17, 18	(Sezione 44 — Articolo 46)	44
(Sezione 9 — Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	19, 20	(Sezione 45 — Articolo 48)	44
(Sezione 10 — Articolo 10 ed emendamenti) ..	22, 23	(Sezione 46 — Articolo 50)	44
(Sezione 11 — Articolo 11)	23	(Sezione 47 — Articolo 51)	45
(Sezione 12 — Articolo 12)	24	(Sezione 48 — Articolo 52)	45
(Sezione 13 — Articolo 13)	24	(Sezione 49 — Articolo 53)	45
(Sezione 14 — Articolo 14)	25	(Sezione 50 — Articolo 54 ed emendamenti) ..	45, 46
(Sezione 15 — Articolo 15 ed emendamento) .	25, 26	Interpellanze e interrogazioni	48
(Sezione 16 — Articolo 17)	26	(Sezione 1 — Prospettive occupazionali dei lavoratori della azienda Dalmine)	48
(Sezione 17 — Articolo 19 ed emendamenti) ..	27, 28	(Sezione 2 — Risorse previste dai piani di inserimento professionale per la Calabria)	49
(Sezione 18 — Articolo 20 ed emendamenti) ..	28	(Sezione 3 — Modalità illegali di assunzione di personale in imprese private operanti nel centro-sud dell'Italia)	50
(Sezione 19 — Articolo 21, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	29	(Sezione 4 — Razionalizzazione delle ferie e spostamento della data di riapertura delle scuole al fine di agevolare l'attività turistica in Abruzzo)	50
(Sezione 20 — Articolo 22 ed emendamenti) ..	30	(Sezione 5 — Rimozione di crocifissi in alcune scuole elementari di Genova)	51
(Sezione 21 — Articolo 23 ed emendamento) .	30, 31	Interpellanze urgenti	52
(Sezione 22 — Articolo 24 ed emendamenti) ..	31, 32	(Sezione 1 — Interventi concernenti la gestione delle quote latte)	52
(Sezione 23 — Articolo 25)	32	(Sezione 2 — Iniziative di controllo ed eventuale riconoscimento civile delle associazioni di ricerca etico-spirituale)	53
(Sezione 24 — Articolo 26 ed emendamenti) ..	32	(Sezione 3 — Interventi per la sicurezza dell'aeroporto di Punta Raisi - Palermo)	54
(Sezione 25 — Articolo 27)	33	(Sezione 4 — Diffusione nelle scuole di un opuscolo sull'assunzione di droghe sintetiche curato dalla Lega italiana per la lotta contro l'AIDS - LILA)	55
(Sezione 26 — Articolo 28)	33	(Sezione 5 — Agevolazioni fiscali sulla benzina in Friuli-Venezia Giulia)	56
(Sezione 27 — Articoli aggiuntivi all'articolo 29)	33	(Sezione 6 — Ristrutturazione della sezione disabili fisici della casa di reclusione di Parma)	58
(Sezione 28 — Articolo 30)	34		
(Sezione 29 — Articolo 31 ed emendamenti) ..	34		
(Sezione 30 — Articolo 32)	35		
(Sezione 31 — Articolo 33)	35		
(Sezione 32 — Articolo 34 ed emendamento) .	35, 36		
(Sezione 33 — Articolo 35 ed emendamenti) ..	36		
(Sezione 34 — Articolo 36)	37		
(Sezione 35 — Articolo 37)	37		
(Sezione 36 — Articolo 38 ed emendamento) .	37, 38		
(Sezione 37 — Articolo 39)	38		
(Sezione 38 — Articolo 40 ed emendamento) .	38		
(Sezione 39 — Articolo 41 ed emendamento) .	38, 42		
(Sezione 40 — Articolo 42)	42		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 novembre 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, De Francis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Nardini, Pinza, Rebuffa, Ricciotti, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Ruffino, Savarese, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CALDERISI ed altri: « Norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale » (6533);

LAVAGNINI: « Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della "Folgore", caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971 » (6534);

EVANGELISTI: « Modifiche alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Firenze e della corte d'appello di Genova » (6535);

ASCIERTO: « Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di Finanza e nell'Arma dei carabinieri » (6536);

LOSURDO ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica » (6537);

MERLONI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino » (6538);

MANZATO e RUZZANTE: « Disposizioni per destinazione di una percentuale delle vincite in concorsi a premi a enti o associazioni di volontariato » (6539);

GIULIANO ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (6540);

VELTRONI ed altri: « Incentivazione dei contributi privati destinati alla ricerca oncologica » (6541);

ROSSIELLO ed altri: « Norme in materia di esercizio delle attività agrituristiche » (6542);

STUCCHI: « Modifica all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il numero dei componenti dei collegi dei revisori dei conti dei comuni » (6543);

FRONZUTI: « Istituzione della provincia del Cilento » (6544).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.**

In data 10 novembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato Evangelisti:

Articolo 47: durata del rinvio della seduta dopo la constatazione della mancanza del numero legale (doc. II, n. 43).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 9 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, la relazione sul documento di lavoro della direzione generale XI della Commissione europea, inerente alla modifica della direttiva 94/62/CEE (doc. XXIII, n. 36).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante « Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 », la relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei processi di sequestro e confisca, aggiornata al 14 agosto 1999 (doc. CLIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti con lettera in data 8 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla Corte stessa in data 24 settembre 1999, in merito alla relazione del consigliere istruttore della delegazione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta concernente l'indagine relativa ai nuclei di valutazione e uffici di controllo interno delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il bilancio consuntivo 1998 e preventivo 1999 con relativi allegati, della sezione italiana del servizio sociale internazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 5 novembre 1999, ha trasmesso una delibera riguardante le disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con allegato il documento di consultazione inerente il trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del suddetto decreto legislativo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 novembre 1999, il deputato Tiziana MAIOLO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, n. 10429/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 21 ottobre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 21 settembre 1999, in merito alla trasformazione in senso federalista dell'orientamento dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SBARBATI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONITO ED ALTRI; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI E MOLINARI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, RECANTE ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (675-1873-2507-2891-3014-3081-D)

(A.C. 675 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Tirocinio e nomina).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. - *(Tirocinio e nomina)* - 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ampresso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquanta-mila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina ».

(A.C. 675 - sezione 2)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

*(Durata dell'ufficio e conferma
del giudice di pace).*

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)* ».

2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: « lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera f) ».

3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di

idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter ».

(A.C. 675 - sezione 3)

**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: « nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre anni precedenti ».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

« c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività ».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel

circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado ».

4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

(A.C. 675 - sezione 4)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

*(Decadenza, dispensa, sanzioni
disciplinari).*

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)* — 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia ».

(A.C. 675 - sezione 5)

**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

*(Competenza in materia penale
del giudice di pace).*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

(A.C. 675 - sezione 6)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Emanazione del decreto legislativo).

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un

congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

(A.C. 675 - sezione 7)

ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio).

1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° aprile

1999, n. 84, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

(A.C. 675 - sezione 8)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

(Messi di conciliazione).

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

(A.C. 675 - sezione 9)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

(Norme di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 675 - sezione 10).

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunto del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha stabilito che le indennità previste dalla predetta legge per i giudici di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza o comunque denominati, spettanti a detti giudici;

secondo la *ratio* del predetto comma 4, si è voluto escludere che i giudici di pace pensionati venissero danneggiati dal divieto di cumulo e si rendessero dimissionari dall'incarico onorario;

richiamato il testo dell'articolo 12 della proposta di legge n. 675 ed abbinati vi sono altri magistrati onorari, oltre ai giudici di pace, nei confronti dei quali è logico ed è coerente al sistema del nostro ordinamento che sia chiarito che a questi ultimi sia applicato lo stesso trattamento;

impegna il Governo

all'emanazione di apposita circolare che chiarisca che la normativa citata *minus dixit quam voluit*, in modo da evitare divergenti applicazioni dei benefici del ricordato comma 4-*bis*, come dell'articolo 12 della proposta di legge in esame.

9/675/1. Garra, Mancuso, Pecorella, Saponara, Gazzilli.

PROGETTI DI LEGGE: SCOCA; NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ED ALTRI; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ED ALTRI; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; PISANU ED ALTRI; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E ALTRE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-BIS-4707-B)

(A.C. 411 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTEN-
ZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDEN-
NITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE
E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORENSE

ART. 1.

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente

legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi

alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

(A.C. 411 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.

2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.

3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giu-

dice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.

4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

(A.C. 411 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

(A.C. 411 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in ma-

teria di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonché dei giudizi già trattati per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

(A.C. 411 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« 3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accer-

tata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 411 - sezione 6)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. (Deposito di atti e dichiarazioni) — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura penale, in relazione a procedimenti di competenza di qualsiasi ufficio giudiziario compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di giustizia sono specificate le modalità da seguire per

il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n.374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 03. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis*. (*Deposito di atti e dichiarazioni*) — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura penale, in relazione a procedimenti di competenza di qualsiasi ufficio giudiziario compreso quello di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del pre-

sente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 01. Olivieri.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. — 1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli, secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso circondario.

6. 04. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. — 1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali che, alla data di

entrata in vigore della presente legge da almeno due anni godono di retribuzioni erogate dai comuni, continueranno ad essere retribuiti dai comuni nel cui territorio è compreso l'ufficio del giudice di pace e a prestare servizio nella medesima posizione

6. 05. Matacena.

(A.C. 411 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

Art. 7.

1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non

superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

(A.C. 411 - sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modi-

ficazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1 L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*) — Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria ».

8. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena della reclusione o dell'arresto rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, anche se congiunta a pena pecuniaria ».

8. 04. Pisapia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente: « In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita ».

8. 01. Pecorella.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili ai delitti per i quali sia prevista la sola pena della multa ».

8. 02. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

Titolo II

**MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE**

CAPO I

**MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE
DEGLI AFFARI PENALI AL TRIBUNALE IN COM-
POSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA**

ART. 9.

1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 33-bis. - (*Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale*). — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 419, 420, terzo comma, 426, 428, 429, secondo comma, 430, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578, primo comma, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 25, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti e armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-*ter*, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

ART. 33-*ter*. - (*Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica*). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-*bis* o da altre disposizioni di legge ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, premettere la seguente lettera:
« 0a) delitti previsti dagli articoli 57 e 57-*bis* del codice penale in materia di reati commessi col mezzo della stampa »

9. 5. Pecorella

Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5) e 6) con le seguenti: e 5).

9. 6. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 419 fino alla fine della lettera con le seguenti: 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-*bis*, 564, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater* e 644 del codice penale.*

9. 7. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: 419 sino a: 600-*sexies* con le seguenti: 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numeri 1 e 2, 513-*bis*, 564, 578, primo comma.*

9. 3. Pecorella

*Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché dagli articoli 501, 501-*bis*, 519, 520, 566, 567, 580, 586, 589, limitatamente ai casi di colpa professionale, del codice penale.*

9. 2. Pecorella

Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1135, 1136, 1137, 1138 con la seguente: 1136.

9. 8. La Commissione

Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: e 228 con le seguenti: , 228 e 234.

9. 10. La Commissione

Al comma 1, capoverso ART. 33-bis, comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

9. 9. La Commissione

Al comma 1, capoverso ART. 33-ter, sopprimere il comma 1.

9. 1. Pecorella

Al comma 1, capoverso ART. 33-ter , comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4.

9. 2-bis. Pecorella

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

CAPO II

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

ART. 9-bis. — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che abbia dichiarato inammissibile l'incidente probatorio o abbia provveduto alla sua assunzione, nonché al giudice che, nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento che autorizza la persona sottoposta agli arresti domiciliari a trasferire il domicilio o ad allontanarsene per ragioni di lavoro, di salute o per altri motivi;

e) il provvedimento di revoca della custodia cautelare di cui all'articolo 286-bis;

f) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296;

g) il provvedimento che dispone l'estinzione di misure disposte per esigenze probatorie a norma dell'articolo 301;

h) il provvedimento che dispone l'estinzione di misure cautelari a norma degli articoli 302 e 303, sempre che non abbia disposto l'applicazione di altre misure a norma dell'articolo 307 o non abbia rigettato la richiesta di tali misure da parte del pubblico ministero;

i) il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare;

j) il provvedimento relativo alla proroga del termine di cui agli articoli 397 e 406;

k) il provvedimento che autorizza l'accompagnamento coattivo dell'indagato a norma degli articoli 376 e 399;

l) il provvedimento di fissazione dell'udienza di convalida a norma dell'articolo 390, comma 2;

m) il provvedimento che decide sulla richiesta di convalida dell'arresto a norma dell'articolo 391, comma 4, cui non segue l'applicazione di una misura cautelare ai sensi del successivo comma 5;

n) il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, a norma dell'articolo 410, comma 3;

o) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 266 ».

9. 01. Saraceni.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, dopo le parole: « né tenere l'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 70, 175, 338 e 406 del codice di procedura penale ».

9. 02. Pecorella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

CAPO II

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

ART. 9-bis.

ART. 9-bis. — 1. Al comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che, nel medesimo procedimento, abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296;

9. 03. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-quater — (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*) 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti

del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-*ter*.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 — 1. Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale per i reati di competenza del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni ».

2. Dopo l'articolo 54-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 54-*quater*. (*Richiesta di trasmissione degli atti ad un diverso pubblico ministero*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari la persona sottoposta alle stesse,

se ritiene che il reato appartenga alla competenza di altro giudice, chiede al giudice per le indagini preliminari che trasmetta gli atti al giudice competente.

2. La richiesta, che può essere presentata una sola volta, salvo che sia fondata su elementi nuovi, deve essere depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, dandone notizia al pubblico ministero.

3. Il giudice, se accoglie la richiesta, trasmette gli atti al pubblico ministero che esercita le sue funzioni presso il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente.

4. Contro il provvedimento può essere proposto ricorso per cassazione

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 1, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Il giudice, nel caso in cui trasmetta gli atti ad altro pubblico ministero, indica quali altri atti sono utilizzabili ».

10. 1. Pecorella.

*Al comma 1, capoverso ART. 54-*quater*, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 2, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia stata dichiarata l'incompetenza del pubblico ministero ».

10. 2. Pecorella.

(A.C. 411 — sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

DIFENSORE

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte,

in fine, le parole: « dal difensore o da altra persona abilitata ».

2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile ».

3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo ».

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 411 - sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI

ART. 12.

1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: « *Divieto di pubblicazione di atti e di immagini* ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova

sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta ».

(A.C. 411 - sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

ART. 13.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare ».

(A.C. 411 - sezione 14)**ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO VI****INDAGINI PRELIMINARI****ART. 14.**

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 415. - (*Reato commesso da persone ignote*) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto ».

(A.C. 411 - sezione 15)**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 15.**

1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di proce-

dura penale, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, ».

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 415-bis. - (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono uti-

lizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione ».

3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: « dall'invito » alla fine sono sostituite dalle seguenti: « dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 2, capoverso ART. 415-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 405, aggiungere le seguenti: anche se prorogato,

15. 1. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 16)

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

UDIENZA PRELIMINARE

ART. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 420. — (*Costituzione delle parti*) — 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotopia.

ART. 420-bis. — (*Rinnovazione dell'avviso*) — 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

ART. 420-ter. — (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) — 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto

di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

ART. 420-*quater*. — (*Contumacia dell'imputato*) — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter*, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-*bis* ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia del-

l'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.

6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c*) e *d*).

7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

ART. 420-*quinquies*. — (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*) — 1. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

(A.C. 411 - sezione 17)

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 421-*bis*. — (*Ordinanza per l'integrazione delle indagini*). — 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro

compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Pecorella

Al comma 1, capoverso ART. 421-bis, primo periodo, sostituire le parole da: se le indagini preliminari sino alla fine del periodo, con le seguenti: terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione e fissa in tal caso il termine per l'assunzione degli elementi di prova e la data della nuova udienza. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210.

19. 2. Pisapia.

(A.C. 411 - sezione 18)

ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 422. — (*Attività di integrazione probatoria del giudice*) — 1. Quando non

provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 20.

Al comma 1, capoverso ART. 422, comma 1, sopprimere le parole: ovvero a norma dell'articolo 421-bis.

20. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso ART. 422, comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su richiesta delle parti.

20. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso ART. 422, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Se il giudice provvede d'ufficio, le parti possono indicare nuove prove.

20. 3. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 19)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 425. — (*Sentenza di non luogo a procedere*) — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537 ».

2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « , di proscioglimento o di non luogo a procedere » sono sostituite dalle seguenti: « o di proscioglimento ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 21.

Al comma 1, capoverso ART. 425, comma 1, sopprimere le parole: indicandone la causa nel dispositivo.

21. 3. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso ART. 425, sopprimere i commi 3 e 4.

21. 4. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso ART. 425, comma 3, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis.

21. 2. Manzione, Miraglia del Giudice.

Al comma 1, capoverso ART. 425, comma 3, sostituire le parole da: anche quando gli elementi acquisiti sino alla fine del comma 3 del capoverso, con le seguenti: quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori.

21. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 425, sopprimere il comma 4.

21. 1. Pecorella.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare ».

21. 01. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 20)

ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 430-bis. (*Divieto di assumere informazioni*). — 1. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle di cui sia stato disposto l'esame nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 1. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso ART. 430-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere

informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, o nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

22. 3. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 430-bis, primo periodo, sopprimere le parole: indicate nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle

22. 2. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

(A.C. 411 - sezione 21)

ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 431. — (*Fascicolo per il dibattimento*) 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 23.

Al comma 1, capoverso ART. 431, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , sempre che ciò sia stato permesso dall'autorità procedente estera.

23. 1. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

(A.C. 411 - sezione 22)

ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 24.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 438 - (*Presupposti del giudizio abbreviato*). — 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 24.

Al comma 1, capoverso Art. 438, comma 1, sopprimere le parole: salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

24. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 438, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: e compatibile sino alla fine del periodo

24. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 438, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

24. 3. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 23)

ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

(A.C. 411 - sezione 24)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 26.

Al comma 1, capoverso ART. 441, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

26. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso ART. 441, sopprimere il comma 5.

26. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 441, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta salva in tal caso l'applicabilità dell'articolo 423.

26. 5. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 441, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5 le parti possono indicare nuove prove.

26. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso ART. 441, sopprimere il comma 6.

26. 4. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 25)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza »;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

(A.C. 411 - sezione 26)

ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 28.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula »;

b) il comma 2 è abrogato.

(A.C. 411 - sezione 27)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL PROGETTO DI LEGGE

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis - 1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. — (Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) — 1. L'imputato nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente

perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate ».

29. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis — 1. Al primo comma dell'articolo 445 del codice di procedura penale, le parole: « Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi » sono soppresse.

29. 01. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

(A.C. 411 — sezione 28)

ARTICOLO 30 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

(A.C. 411 — sezione 29)

ARTICOLO 31 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 31.

1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 31.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel giudizio direttissimo *sino alla fine del capoverso con le seguenti:* e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediata sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta

31. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

31. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.

31. 4. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 30)

ARTICOLO 32 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ».

(A.C. 411 - sezione 31)

ARTICOLO 33 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è

b) al comma 2 le parole: « e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso » sono soppresse e dopo le parole: « previste dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 438, commi 3 e 5, ».

(A.C. 411 - sezione 32)

ARTICOLO 34 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 459. - (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale ».

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'ar-

ticolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente ».

4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: « su richiesta dell'imputato » sono aggiunte le seguenti: « nonchè dei decreti penali ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 34.

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati.

34. 1. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 33)

ARTICOLO 35 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IX

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

ART. 35.

1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole:

« consulenti tecnici » sono inserite le seguenti: « nonché delle persone indicate nell'articolo 210 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 ».

(A.C. 411 - sezione 34)

ARTICOLO 36 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 36.

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.

(A.C. 411 - sezione 35)

ARTICOLO 37 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 37.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 493. - (*Richieste di prova*) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ».

(A.C. 411 - sezione 36)

ARTICOLO 38 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 38.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo

il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 38 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 38.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. L'ordine delle domande è previsto a pena di inutilizzabilità ».

38. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 37)

ARTICOLO 39 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 39.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 ».

(A.C. 411 - sezione 38)

ARTICOLO 40 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 1. Il

giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 40 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 40.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: tenuto conto sino alla fine del capoverso, con le seguenti: può disporre che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona, essendo stata citata, non è comparsa, sempre che la rogatoria internazionale non sia stata concessa.

40. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 39)

ARTICOLO 41 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO X

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 41.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione mo-

nocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. — (*Casi di citazione diretta a giudizio*) — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

ART. 551. — (*Procedimenti connessi*) — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

ART. 552. — (*Decreto di citazione a giudizio*) — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella se-

greteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-*bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

ART. 553. — (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*) — 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

ART. 554. — (*Atti urgenti*) — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. — (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*) — 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per

l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. — (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*) — 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

ART. 557. — (*Procedimento per decreto*) — 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giu-

dizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

ART. 558. — (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*) — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

ART. 559. — (*Dibattimento*) — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 41 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 41.

Al comma 1, capoverso ART. 550, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: „in quanto compatibili,

41. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 40)

ARTICOLO 42 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA E DI IMPUGNAZIONI

ART. 42.

1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nella cancelleria del tribunale » sono inserite le seguenti: « o del giudice di pace ».

2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nella cancelleria del tribunale » sono inserite le seguenti: « o del giudice di pace ».

(A.C. 411 - sezione 41)

ARTICOLO 43 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 43.

1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: « Tuttavia » sino alla fine.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL PROGETTO DI LEGGE

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

CAPO XI-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE E DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO

ART. 43-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sentenza emessa dalla corte d'assise e dalla corte d'assise d'appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari ».

43. 01. Pisapia

(A.C. 411 - sezione 42)

ARTICOLO 44 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO XII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

ART. 44.

1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« ART. 33-sexies. — (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) — 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di tra-

smissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554 ».

2. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« ART. 33-*septies*. — (*Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado*) — 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-*ter*, comma 4 ».

3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: « nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione diretta a giudizio ».

4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis* ».

5. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta ».

7. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

(A.C. 411 - sezione 43)

ARTICOLO 45 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 45.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*) — 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3, del codice, deve essere

depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero ».

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 45 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 44)

ARTICOLO 46 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 46.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « a norma dell'articolo 420 comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « dall'articolo 420, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* ».

(A.C. 411 - sezione 45)

ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 48.

1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: « 566 » è sostituita dalla seguente: « 558 ».

2. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: « 566 » è sostituita dalla seguente: « 558 ».

(A.C. 411 - sezione 46)

ARTICOLO 50 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 50.

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 557 del codice » sono soppresse;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è ri-

messo in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato ».

(A.C. 411 - sezione 47)

ARTICOLO 51 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 51.

1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

(A.C. 411 - sezione 48)

ARTICOLO 52 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 52.

1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice ».

(A.C. 411 - sezione 49)

ARTICOLO 53 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 53.

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « , acquisito il consenso del pubblico ministero, » sono soppresse.

(A.C. 411 - sezione 50)

ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III

MODIFICHE
ALL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

ART. 54.

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

2. La disposizione di cui al comma *2-bis* dell'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 4. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari *con le seguenti:* del giudice per

le indagini preliminari, nonché del giudice dell'udienza preliminare.

54. 6. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: che hanno svolto per almeno due anni funzioni *con le seguenti:* che svolgano contemporaneamente le funzioni di giudice del tribunale in composizione collegiale o abbiano svolto per almeno due anni le funzioni.

54. 9. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano ai magistrati che, nei tribunali non divisi in sezioni, svolgano contemporaneamente funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari e dei giudice del dibattimento penale.

54. 10. Saraceni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Conseguentemente:

Al capoverso 2-quinquies, sopprimere le parole: , 2-ter.

Sopprimere il comma 3.

54. 8. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

***54. 1.** Pecorella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

***54. 5.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice incaricato con le seguenti: Nei tribunali divisi in sezioni, il giudice incaricato.

54. 12. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: per la fase delle indagini preliminari aggiungere le seguenti: nonché il giudice dell'udienza preliminare.

54. 16. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 11. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole da: è costituito sino alla fine del capoverso, con le seguenti: non può essere costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giu-

dice del tribunale in composizione collegiale.

54. 13. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire la parola: per con la seguente: da.

54. 2. Pecorella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.

54. 3. Pecorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-quinquies con il seguente:

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura, con le deliberazioni previste dai commi 1 e 3, verifica che il magistrato che esercita le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti per la fase delle indagini preliminari o di giudice del tribunale in composizione monocratica, eserciti stabilmente e continuativamente anche le funzioni di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 14. Saraceni.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Prospettive occupazionali dei lavoratori della azienda Dalmine)**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, per sapere – premesso che:

secondo notizie riportate da organi d'informazione locale, regionale e nazionale, la Dalmine spa, alla luce di un rallentamento congiunturale delle produzioni sul mercato dell'acciaio, si appresterebbe a varare un piano di riassetto biennale che, pur prevedendo un piano d'investimenti tra i 70 e gli 80 miliardi annui, prevede altresì il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, che dovrebbe partire dal 17 aprile 1999 per concludersi a fine marzo del 2001, e che riguarderebbe inizialmente 730 dipendenti – con punte di 3.000 in fasi successive – ed interessare tutte le unità produttive del gruppo: Dalmine-Sabbio, Costa Volpino, Arcore e Piombino;

inoltre, secondo notizie diffuse dai rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici il risultato finale dell'operazione di riassetto potrebbe avere pesanti ricadute sul fronte dell'occupazione. Pare infatti che, secondo le previsioni dell'azienda, per raggiungere l'obiettivo del riassetto, rispetto al numero dei lavoratori attualmente impiegati, potrebbero essere addirittura 630 i dipendenti ad essere in eccesso;

nel particolare, per la sola unità produttiva di Dalmine-Sabbio il numero dei

dipendenti che potrebbero risultare in eccesso è quantificato in 502 (402 operai e 100 impiegati);

nonostante i buoni risultati finanziari che hanno contraddistinto il 1998, già nel corso dello stesso anno la Dalmine spa è ricorsa allo strumento della Cig ordinaria interessando a turno circa 500 dipendenti;

appare necessario, da un lato che l'azienda proceda il prima possibile all'illustrazione completa dell'annunciato programma d'investimento e, dall'altro, provveda all'attuazione di tutte le opportune iniziative per contenere, se non eliminare completamente, il numero dei lavoratori in esubero evitando soluzioni traumatiche per i lavoratori;

altresì necessari appaiono interventi mirati al sostegno del reddito per i lavoratori in cassa integrazione a zero ore;

questa nuova strategia industriale deliberata dalla Dalmine spa è in evidente contrasto con quanto sostenuto, all'atto dell'acquisizione della maggioranza di controllo della società stessa, da parte della nuova proprietà – avvenuto pochissimi anni fa – circa la volontà di garantire i livelli occupazionali e quindi tutti i dipendenti –;

quali urgenti iniziative intendano porre in atto per tutelare i lavoratori della Dalmine spa ed in particolare per ridurre drasticamente la previsione di dipendenti in esubero;

se non ritengano opportuno adoperarsi urgentemente presso i vertici della Dalmine spa, al fine di approfondire la

conoscenza della problematica in questione e di concordare possibili soluzioni alternative;

se, nel particolare, non ritenga utile convocare un'apposita riunione tra la società interessata e i responsabili delle istituzioni e delle forze politiche sociali economiche della provincia di Bergamo in cui analizzare nello specifico le prospettive occupazionali dei dipendenti delle unità produttive di Dalmine-Sabbio e Costa Volpino.

(2-01722) « Stucchi ».

(19 settembre 1999)

(Sezione 2 – Risorse previste dai piani di inserimento professionale per la Calabria)

B) Interrogazione:

ARMANDO VENETO, ROMANO CARATELLI, BOVA, OLIVO, OLIVERIO e PALMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

per il 1998 sono stati assegnati alla Calabria sui P.i.p. (Piani di inserimento professionale) lire 25 miliardi e 724 milioni che hanno consentito alle aziende calabresi di utilizzare circa 3.800 giovani tra i 18 ed i 32 anni di età (35 per disoccupati di lunga durata), dando così un contributo per alleviare una intollerabile disoccupazione giovanile che pone la Calabria al primo posto di questa drammatica graduatoria tra le regioni italiane e mettendo in moto un meccanismo di riqualificazione professionale destinato a dare frutti in futuro;

inopinatamente, per il 1999 il ministero del lavoro (tabella ministeriale allegata alla nota 15 dicembre 1998) ha cancellato l'assegnazione, sostituendola con quella di 15 miliardi destinata a mille giovani disposti a trasferirsi presso aziende

industriali o artigiane del nord Italia per 12 mesi, onde apprendere un mestiere o una professione, dedicandosi per quattro ore al giorno e per non più di 80 ore mensili (cosiddetti « gemellaggi »);

con lo stesso provvedimento, alla Campania sono stati assegnati 40 miliardi per i gemellaggi (ne beneficavano poco meno di 3.000 giovani) e ben 5.740 P.i.p., per altrettanti giovani da impiegare nella stessa regione;

le cifre parlano da sole; non tanto di disparità di trattamento resa ancor più grave dal triste primato della disoccupazione che vede la Calabria vincente anche sulla Campania, ma soprattutto di superficiale valutazione delle esigenze dei giovani calabresi che, appena l'anno precedente, avevano mostrato di gradire la politica dei P.i.p. e che sono stati brutalmente strappati alla speranza di poter reiterare anche quest'anno l'esperienza lavorativa maturata nel 1998, senza considerare la miopia politica complessiva, visto che i gemellaggi comportano un percorso di privazioni e disagi, per 12 mesi, con la prospettiva di essere strappato dalla propria terra, per il resto della vita;

la palese irragionevolezza della manovra necessita urgentemente di un correttivo da rinvenirsi all'interno delle politiche per l'occupazione e il mezzogiorno, tenendo conto che il mezzogiorno non finisce a Napoli —:

quali ragioni abbiano determinato a ridurre a zero lire l'investimento 1999 per il P.i.p. in Calabria;

quali ragioni siano alla base della tendenza opposta manifestata per altre regioni del sud;

se, preso atto dell'errore politico che ha danneggiato la Calabria, intenda destinare risorse, proporzionali rispetto a quelle del decorso anno, per il P.i.p. in Calabria per l'anno 1999. (3-03542)

(4 aprile 1999)

(Sezione 3 – Modalità illegali di assunzione di personale in imprese private operanti nel centro-sud dell'Italia)

C) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di una manifestazione dei lavoratori socialmente utili che si è svolta a Roma nella giornata del 5 marzo 1999, un lavoratore di Cropalati (paese della Calabria), secondo quanto riportato anche dall'agenzia Ansa dello stesso giorno, ha denunciato il fatto che numerosi lavoratori sarebbero costretti a versare gran parte del loro stipendio come condizione per la loro assunzione;

questo lavoratore ha citato un altro episodio verificatosi nella provincia di Co-senza, dove lavoratrici assunte dalla Standa percepirebbero solo cinquecentomila lire di stipendio;

diverse segnalazioni fanno ritenere assai diffusa questa pratica di « assunzione con ricatto » da parte di aziende private anche nel territorio del Frusinate, dove molti lavoratori al momento dell'assunzione sarebbero costretti a firmare cambiali con le quali assicurerebbero al datore di lavoro parte del loro stipendio come forma di risarcimento dei contributi versati;

è necessario avviare immediate indagini delle autorità competenti per verificare quanto dichiarato all'Ansa da questo lavoratore sulla situazione in Calabria e su quello che accade più in generale nelle regioni del Centro-Sud —:

quali iniziative intenda intraprendere per accertare l'esistenza concreta di questo fenomeno dell'« assunzione con ricatto », conseguentemente quale sia la sua estensione e quali iniziative intenda intraprendere per contrastarlo. (3-03554)

(8 marzo 1999)

(Sezione 4 – Razionalizzazione delle ferie e spostamento della data di riapertura delle scuole al fine di agevolare l'attività turistica in Abruzzo)

D) Interrogazione:

CARLESI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la stagione turistica in Abruzzo ha confermato, anche per quest'anno, la concentrazione del maggior flusso di presenze in non più di sessanta giorni;

un periodo così breve non può consentire il consolidamento di una economia in crescita, sia per quanto riguarda gli aspetti di tipo organizzativo-gestionale, sia per ciò che attiene al possibile sviluppo dei livelli occupazionali del settore, che impegna quasi trentamila addetti e che incide con circa il 10 per cento sul prodotto interno lordo della regione —:

se non ritengano di assumere le necessarie iniziative affinché, nel rispetto delle autonomie di cui la scuola oggi gode, sia possibile rinviare l'apertura del prossimo anno scolastico alla fine del mese di settembre o ai primi di ottobre, in modo da poter prolungare l'attività turistica a beneficio degli imprenditori e dell'economia regionale abruzzese;

quali provvedimenti intendano adottare per inserire tale iniziativa nell'ambito di una razionalizzazione delle ferie su tutto il territorio nazionale che possa dare a tutti la possibilità del meritato riposo non solamente ed obbligatoriamente nel periodo di maggior flusso turistico dell'anno che corrisponde, tra l'altro, all'applicazione delle tariffe di alta stagione e conseguentemente a vacanze più affollate e più costose. (3-04336)

(29 settembre 1999)

(Sezione 5 – Rimozione dei crocifissi in alcune scuole elementari di Genova)

E) Interrogazione:

ARMAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che in diverse scuole elementari di Genova, come ad

esempio la scuola « Garaventa », gli insegnanti rimuovano i crocifissi con la motivazione che essi turberebbero la sensibilità degli alunni di fede non cattolica —:

quali valutazioni dia di questi accadimenti e se non ritenga di impartire precise disposizioni allo scopo di non turbare i sentimenti degli alunni di religione cattolica. (3-04366)

(5 ottobre 1999)

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Interventi concernenti la gestione delle quote latte).

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per le politiche agricole e forestali, per sapere – premesso che:

l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, attualmente in liquidazione, ha rinnovato le comunicazioni, ad integrale sostituzione delle note inviate nel mese di luglio, concernenti gli importi dovuti dagli allevatori a titolo di prelievo supplementare conseguenti alle operazioni di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione di latte 1995-1996 e 1996-1997;

la misura dei prelievi è stata determinata a seguito di una complessa attività di accertamento finalizzata a verificare gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi considerati, con particolare riguardo ad una variegata casistica;

l'attività di verifica è destinata a continuare anche per i periodi 1997-1998 e 1998-1999, tanto che l'Aima ha ancora il compito di aggiornare i quantitativi individuali per tali campagne, con il risultato che per il periodo lattiero in corso (iniziato il 1° aprile 1999) i produttori non hanno ancora ricevuto la comunicazione della quota di riferimento;

sui periodi precedenti è, in ogni caso, ancora aperta la fase della correzione degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, attraverso il sistema informatico; le regioni hanno ancora la possibilità di con-

vocare i produttori, per verificare la correttezza delle decisioni assunte, integrando il contraddittorio;

risulta ancora possibile adeguare il verbale di riesame al sistema informatico nel caso in cui si riscontrino errori materiali;

gli allevatori possono ancora presentare ricorsi, se, per cause a loro non imputabili, non abbiano presentato ricorso o lo abbiano presentato fuori termine avverso le precedenti comunicazioni dell'Aima che hanno avviato l'attività di accertamento;

tale fase di incertezza, di sovrapposizione sia di provvedimenti che di termini, di continuo cambiamento degli adempimenti in corso d'opera non è sfuggita alla magistratura sia ordinaria che amministrativa;

soltanto il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda, ha nelle udienze del 29 luglio 1999 e del 26 agosto 1999, emanato, rispettivamente, 345 e 37 ordinanze di sospensione dei provvedimenti di comunicazione delle multe inviati dall'Aima;

tra le motivazioni addette dalla magistratura amministrativa si afferma che le comunicazioni dell'Aima sono suscettibili « in violazione della normativa comunitaria di ledere il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di libertà di impresa e di iniziativa economica nonché il principio di non discriminazione tra i soggetti in identica posizione appartenenti a paesi dell'Unione europea, imponendo una determinazione retroattiva delle quote ed un conseguente prelievo parimenti retroattivo »;

la gestione del regime delle quote latte operata in Italia risulta caratterizzata da comportamenti della pubblica amministrazione che certamente non rispondono ai principi del buon andamento e che fanno ravvisare i presupposti di una responsabilità o comunque corresponsabilità dello Stato nel pagamento delle multe —:

quali misure urgenti intendano adottare per garantire la corretta gestione amministrativa del regime del nostro Paese stante il prolungamento disposto da Agenda 2000 fino all'anno 2006;

quali interventi intendano adottare per affrontare, in relazione ad un'evidente responsabilità della pubblica amministrazione, l'impatto finanziario del prelievo supplementare che ammonta, soltanto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, a mille miliardi di lire, tenendo conto che, soprattutto nelle aree del mezzogiorno, le aziende zootecniche non hanno alternative produttive e non sono in condizione di far fronte ad oneri che risultano insostenibili.

(2-02037) « Soro, Borrrometi ».

(29 ottobre 1999)

(Sezione 2 – Iniziative di controllo ed eventuale riconoscimento civile delle associazioni di ricerca etico-spirituale).

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per la solidarietà sociale e dell'interno, per sapere — premesso che:

le associazioni e le comunità di ricerca etica-spirituale da diversi anni sono impegnate nella richiesta di normative adeguate alle loro specifiche realtà, al fine di consentire maggiore trasparenza alle attività svolte e riconoscimento civile;

a tale fine hanno presentato un primo documento con proposte dettagliate per l'inserimento di emendamenti alla legge sulle Onlus a tutti i ministri del Governo

Prodi (20 giugno 1997); un secondo documento alla Commissione bicamerale dei trenta (riforma fiscale) per il parere sulle Onlus (luglio 1997); una terza richiesta scritta al Governo per il riconoscimento della specificità delle associazioni-comunità di ricerca etica-spirituale all'interno della legge Onlus (ottobre 1997);

le problematiche sollevate nei diversi documenti presentati hanno ricevuto risposte scritte, che dichiaravano sensibilità e comprensione, da parte di diversi rappresentanti del Governo: Carlo Azeglio Ciampi, Ministro del tesoro (26 giugno 1997); Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri (30 giugno 1997); Walter Veltroni, Vice Presidente del Consiglio dei ministri (22 ottobre 1997);

nell'audizione del Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco sui recenti sviluppi dell'associazionismo in Italia e in Europa, Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) - Unione Europea (XVI), presente anche Rosa Jervolino Russo, veniva posto il tema delle associazioni di ricerca etica-spirituale (Atti Parlamentari XIII Legislatura, seduta del 20 gennaio 1998);

il 2 aprile 1998 presso la Biblioteca della Camera si è svolto un convegno, dal titolo « Nuovi soggetti sociali e diritti di cittadinanza », con la partecipazione del Ministro Livia Turco; in tale sede l'associazione Conacreis (Coordinamento nazionale associazioni e comunità di ricerca etica-interiore-spirituale) esponeva pubblicamente le proprie problematiche e le istanze, raccogliendo una positiva volontà politica da parte del Ministro Livia Turco, che accoglieva le istanze del Conacreis e la proposta di una indagine sociologica conoscitiva delle realtà di ricerca etica e spirituale italiana in forte espansione;

il 27 gennaio 1999 presso il ministero della solidarietà sociale, il Ministro Turco in una conferenza stampa annunciava l'imminente inizio dell'indagine sociologica conoscitiva delle realtà di ricerca etica, interiore e spirituale italiane; in quella sede il presidente del Conacreis invitava le associazioni a collaborare fornendo dati al

ministero della solidarietà sociale per facilitare l'indagine sociologica affidata a istituti universitari;

il 3 settembre 1999 i carabinieri della stazione di Castellamonte (provincia di Torino, comando carabinieri di Ivrea) convocano i rappresentanti della federazione di comunità di Damanhur per avere vari dati specifici riguardanti anche il numero di residenti e di simpatizzanti nei comuni di loro competenza;

nel corso del colloquio (durato due ore: dalle ore 9.30 alle ore 11.30) tra i carabinieri e i rappresentanti della comunità di Damanhur, che sono anche tra i soci fondatori del Conacreis, i carabinieri avrebbero motivato la convocazione perché sollecitati da Roma in seguito ai rapporti del Conacreis con il Governo; i rappresentanti damanhuriani hanno fornito, come richiesto, i dati relativi al numero dei residenti damanhuriani e dei simpatizzanti residenti nei comuni della zona, note informative sui simpatizzanti in Piemonte, in Italia e all'estero;

un secondo episodio si è verificato il 29 settembre ultimo scorso a Baldissero Canavese (Torino), ed ha avuto sempre come oggetto di indagini la comunità di Damanhur e il Conacreis. I carabinieri hanno richiesto al sindaco del comune un elenco dettagliato (nomi, residenza, stato civile, stato di famiglia, professione « soprannome ») degli aderenti alla comunità di Damanhur, residenti nel comune di Baldissero Canavese. Inoltre, è stato preannunciato dai carabinieri lo stesso tipo di indagine nei comuni limitrofi dove risiedono altri appartenenti alla comunità di Damanhur —:

se siano a conoscenza dei fatti su menzionati accaduti alla comunità di Damanhur e quali ne siano le ragioni;

se siano a conoscenza di fatti simili in altre località e presso altre associazioni aderenti al Conacreis o presso altri soggetti;

se non ritengano tali fatti gravemente lesivi delle libertà costituzionali;

se tali fatti non appaiano del tutto ingiustificati e ancora più gravi, tenuto conto che il Conacreis da anni (e per sua unilaterale e spontanea iniziativa) chiede allo Stato e al Governo identità e riconoscimento civile per le associazioni e comunità di ricerca etica-spirituale e le loro attività e finalità in piena trasparenza;

se il Governo ritenga necessario bloccare tali attività di indagine di polizia che appaiono vere e proprie schedature;

se ritengano che occorra procedere finalmente ad un rapido riconoscimento civile ad associazioni e comunità che hanno natura e finalità di grande interesse culturale, civile ed economico dato che la ricerca etica-spirituale è in forte espansione, come è rilevato anche dal rapporto « Italia 1999 » dell'Eurispes.

(2-02025) « Paissan, De Benetti ».

(26 ottobre 1999)

(Sezione 3 - Interventi per la sicurezza dell'aeroporto di Punta Raisi - Palermo).

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

secondo le notizie riportate dal *Giornale di Sicilia* (20 e 21 ottobre 1999) nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre 1999 a causa del maltempo i sistemi di assistenza al volo dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi sono andati in tilt per due ore circa creando una critica situazione che, per fortuna, si è risolta senza danni alle persone perché ha funzionato correttamente il sistema procedurale di assistenza cui si fa ricorso nei casi di emergenza;

in particolare si è verificato un vero e proprio *black-out* elettrico, peraltro preceduto nei giorni antecedenti da microinterruzioni, che costituivano precisi segnali

negativi circa le apparecchiature elettriche, che hanno reso inattivo il radar per oltre due ore;

sono saltati gli apparecchi di radio-comunicazione attraverso i quali i controllori tengono contatti con i piloti e sono venuti meno il sistema normale e quello di riserva, gli anemometri che segnalano la direzione e l'intensità del vento, il Tina che misura i dati meteorologici;

oltre al blocco delle strumentazioni di assistenza al volo a terra, per circa un'ora, a intermittenza sono rimaste spente anche tutte le luci delle due piste;

i sindacati Cgil-Cisl-Uil-Cisal Assistenza al volo e Licta denunciano la « disastrosa condizione degli apparati elettrici dell'aeroporto che sistematicamente vanno in avaria al primo temporale che si abbatte sulla zona e che inficiano la funzionalità della strumentazione »;

rilevano, altresì, i sindacati che « tale situazione è resa ancora più grave alla luce dei recenti e notevoli investimenti del settore volti ad assicurare una maggiore efficienza e continuità degli apparati elettrici »;

ancora, i controllori di volo « non si sentono assolutamente tutelati » ed esprimono « a gran voce il proprio disagio per le attuali condizioni di lavoro »;

quanto sopra esposto pone seri ed inquietanti interrogativi circa la funzionalità e la sicurezza del traffico aereo dell'aeroporto di Punta Raisi con grande disorientamento della pubblica utenza;

da ultimo (*Giornale di Sicilia* del 27 ottobre 1999), si è ancora registrato un nuovo guasto al radar, mentre lunedì 25 ottobre 1999 erano saltate le luci alla soglia di un lato della pista, quello verso Trapani;

nello scorso settembre, altro grido di allarme, a proposito dell'impianto elettrico era stata lanciato dalla Vitrociset che aveva segnalato che « in presenza di fenomeni meteorologici anche di modesta entità si verificano puntualmente ammanchi ed ex-

tratensioni tali da compromettere l'efficienza di tutti i sistemi di assistenza al volo »;

già in precedenza sono state presentate (a firma dell'interrogante) altre interrogazioni proprio in merito alle apparecchiature di assistenza ed alle condizioni di sicurezza dell'aeroporto palermitano ed ai rimedi da approntare —:

se e come il Ministro interpellato intenda accertare, individuando anche le responsabilità, le cause che hanno creato disservizi nei giorni predetti nell'aeroporto di Punta Raisi;

se gli investimenti e i lavori di cui è interessato lo stesso aeroporto costituiscano rimedi definitivi per la serenità dell'utenza fortemente allarmata;

se e quali provvedimenti, comunque, il Ministro intenda adottare per rendere veramente efficiente e sicuro l'aeroporto di Punta Raisi.

(2-02033) « Marino, Benedetti Valentini, Alemanno, Aloï, Amoruso, Anedda, Savarese, Lembo, Cola, Marengo, Martini, Carlo Pace, Proietti, Mitolo, Morselli, Nania, Tringali, Urso, Riccio, Ozza, Antonio Pepe, Napoli, Sospiri, Gissi, Bono, Tatarella, Rallo, Mazzocchi, Messa, Paolone ».

(28 ottobre 1999)

(Sezione 4 – Diffusione nelle scuole di un opuscolo sull'assunzione di droghe sintetiche curato dalla Lega italiana per la lotta contro l'AIDS-LILA).

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, per sapere — premesso che:

nelle scuole di alcune regioni del nord è stato distribuito un opuscolo dedicato al sesso e alla droga curato dalla Lila (Lega italiana per la lotta contro l'aids) con il

sostegno, anche economico, del ministero della sanità; il logo del ministero della sanità, con lo stemma della Repubblica, figura infatti nell'ultima pagina di copertina;

il contenuto dell'opuscolo, anziché dissuadere i giovani dall'uso della droga, finisce con lo stimolarli; vi si trovano, infatti, passi come questo a proposito dell'*ecstasy*: « i consumatori riportano sensazioni di sicurezza interiore, vicinanza con gli altri, pace e »comunione col mondo«. Aumenta anche l'intensità di tutte le sensazioni: udito, tatto, vista, gusto, olfatto e percezione di se stessi. La musica diventa più »profonda« e il contatto con gli altri diventa più semplice. Se decidi di sperimentare l'*ecstasy* devi tener conto che le prime esperienze sono le più intense, si consiglia quindi un uso accorto ... ». Sui rischi, le raccomandazioni sono le seguenti: « assumere l'*ecstasy* preferibilmente con persone conosciute e in una situazione dove ci si sente bene con se stessi e con gli altri; mantenersi continuamente idratati, bere acqua, circa 1/2 litro ogni ora, a piccoli sorsi; cercare di urinare di frequente; se si è in discoteca o a un *rave* interrompere di tanto in tanto il ballo e recarsi in una zona tranquilla e aerata (*chill out*); non dimenticare il preservativo in caso di rapporti sessuali. Nei 2 o 3 giorni successivi vi potrete sentire stanchi, con la testa ovattata e leggermente depressi; non spaventatevi, è normale. Consumando *ecstasy* avete richiesto al vostro corpo uno sforzo notevole e ora dovete riprendervi. Lasciate passare qualche settimana prima di prendere ancora dell'*ecstasy* ... »;

le parti dell'opuscolo dedicate alla prevenzione dell'*aids* sono trattate con un linguaggio estremamente crudo;

rappresentanti della Lila siedono nella Consulta nazionale Aids presso il ministero della sanità e collaborano con la Comunità europea;

la Lega dichiara di avvalersi del contributo di medici, psicologi, operatori sociali, magistrati e avvocati, esperti di comunicazione;

l'assunzione di droghe da parte dei giovani è causa, ogni anno, di un gran numero di vittime; l'*ecstasy*, una droga sintetica spacciata in diverse varietà, è stata la causa, nei giorni scorsi, della morte di un ragazzo diciannovenne di Brescia —:

per quali motivi un'opera di prevenzione così importante e delicata venga affidata a organizzazioni che, evidentemente, ricorrono a esperti non sufficientemente preparati;

quale sia stato il contributo dato dal ministero della sanità alla Lila per la realizzazione e la distribuzione dell'opuscolo citato;

se e quando il ministero della pubblica istruzione sia stato informato dell'episodio e quali iniziative intenda prendere per impedire la diffusione nelle scuole delle « istruzioni per l'uso » delle droghe.

(2-02041) « Fini, Selva, Gasparri, Carlesi ».

(8 novembre 1999)

(Sezione 5 – Agevolazioni fiscali sulla benzina in Friuli-Venezia Giulia).

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

in base alla Decisione del consiglio delle comunità europee del 30 marzo 1999 (1999/255/CEE) è fissato per il prossimo 31 dicembre 1999 il termine di scadenza per cui « in deroga agli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE del consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, alcuni Stati membri sono autorizzati ad applicare o continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, salvo che, anteriormente a tale data, il consiglio decida all'unanimità, su proposta della commissione, che tali dero-

ghe debbano essere modificate o prorogate in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico »;

in particolare, l'articolo 1, n. 2 (Italia) della Decisione fa riferimento al termine di scadenza del 31 dicembre 1999: per una riduzione delle aliquote d'accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote rispettino le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

per una riduzione delle aliquote d'accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

per ciò che riguarda la benzina a prezzo ridotto c.d. « regionale » del Friuli-Venezia Giulia è anzitutto da precisarsi come il sistema di distribuzione e vendita della stessa operi attraverso una riduzione operata direttamente sul prezzo rimanendo invariata l'accisa: un tanto in forza della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, al fine di contrastare la concorrenza dei distributori siti nella confinante Slovenia (ove il prezzo al litro è del 50 per cento in meno rispetto a quello nazionale) demanda alla regione Friuli-Venezia Giulia la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale (attuata con legge regionale 12 novembre 1996 n. 47 e successive modificazioni stabilendo quattro fasce di prezzo sulla base della distanza dal confine);

in forza di quanto sopra precisato è evidente che l'inclusione della « benzina regionale del Friuli-Venezia Giulia » nella sopra citata Decisione è palesemente errata e dovrebbe essere immediatamente espunta dalla stessa;

per ciò che riguarda, invece, la benzina « agevolata » della provincia di Trieste, va precisato che tale beneficio è stato concesso in stretta analogia e sulla base delle stesse motivazioni che resero operante la zona franca di Gorizia già nel 1948, quando la città di Trieste non era

ancora ritornata a fare parte dello Stato italiano (avverrà solo il 26 ottobre 1954). Infatti, il provvedimento con il quale è stato esteso a Trieste il contingente di benzina agevolata è legislativamente correlato alla legge n. 1438 del 1948 e successive modifiche, ultima e definitiva quella della legge n. 700 del 1975, relativa alla zona franca di Gorizia; successivamente, la stessa seguirà un *iter* legislativo a sé stante e la situazione non potrà mutare fino a che lo Stato non provveda all'emanazione di una legge di riordino delle zone franche;

con legge n. 47 del 1988 il regime agevolato di Trieste è stato esteso alla provincia di Trieste ed ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A, con scadenza 31 dicembre 1991. La successiva legge n. 17 del 1992 ha prorogato il regime agevolativo per Trieste ed i richiamati comuni della provincia di Udine, fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata dall'articolo 7 della legge n. 129 del 1985 ed ha riconosciuto la parificazione anche normativa con la provincia di Gorizia —:

per quali ragioni, in sede di adozione della Decisione del consiglio dell'Unione europea, il rappresentante governativo italiano non si sia opposto all'errata e pregiudizievole inclusione — tra i benefici da cessarsi al 31 dicembre 1999 — della benzina « regionale » del Friuli-Venezia Giulia ed « agevolata » di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine;

se in sede europea si siano fatte presenti le condizioni che legittimano il mantenimento delle predette agevolazioni e dunque si sia operato affinché venga casata, prima del 31 dicembre 1999, la parte della Decisione riguardante le benzine agevolate sopraddette;

se, in particolare, si sia fatto presente che l'agevolazione della benzina « regionale » del Friuli-Venezia Giulia opera una riduzione sul prezzo e non sull'accisa talché dovrebbe essere esclusa dalla Decisione;

se, in particolare, si sia fatta presente l'equiparazione della benzina agevolata del territorio di Trieste a quella della zona franca di Gorizia, per la quale è prevista dalla precedente Decisione del consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 1997 (97/425/CE), all'articolo 1, n. 8 (Repubblica Italiana) la possibilità di «continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa fino al 31 dicembre 1999 e continuare ad applicarle automaticamente per periodi successivi di due anni (...)»; è evidente che su questa base, anche il riferimento alla benzina «agevolata» della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, dovrebbe essere escluso dall'operatività della più recente Decisione del 30 marzo 1999;

quali passi ed atti ufficiali siano comunque già stati compiuti e quali si vogliono ancora compiere in sede europea per giungere, prima del 31 dicembre 1999, alle conclusioni sopra richiamate.

(2-02048) « Menia, Alboni, Berselli, Bocchino, Butti, Carlesi, Nuccio Carrara, Contento, Cuscunà, Delmastro delle Vedove, Fei, Fino, Foti, Fragalà, Franz, Gasparri, Alberto Giorgetti, Gramazio, La Russa, Landi di Chiavenna, Landolfi, Lo Presti, Losurdo, Malgieri, Manzoni, Martinat, Migliori, Pezzoli, Porcu, Zacchera ».

(8 novembre 1999)

(Sezione 6 – Ristrutturazione della sezione disabili fisici della casa di reclusione di Parma).

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

la sezione disabili fisici della casa di reclusione di Parma versa in condizioni drammatiche;

secondo quanto hanno in passato denunciato i detenuti, i reclusi non sono adeguatamente assistiti da educatori e psicologi;

le celle non sono adeguate alle particolari esigenze e alle condizioni fisiche dei detenuti disabili;

non potendo usufruire per il loro stato fisico dei servizi igienici delle singole celle, i detenuti possono servirsi esclusivamente di quelli comuni che sono del tutto inadeguati e insufficienti e a causa di tale situazione in più occasioni i detenuti disabili sono caduti provocandosi escoriazioni, ematomi e fratture;

la sezione non è ubicata al piano terra ed esiste un solo ascensore nel quale possono entrare due persone per volta, il che renderebbe impossibile l'evacuazione in caso di necessità (ad esempio incendio);

malgrado l'attenzione della direzione dell'istituto, l'assistenza ai detenuti disabili è assolutamente insufficiente anche a causa della carenza di organico della polizia penitenziaria;

la situazione descritta integra la palese violazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione, secondo cui «la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» e «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo», e dei diritti fondamentali dell'uomo sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia;

nel 1998, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avrebbe dichiarato inagibile la sezione e contemporaneamente la direzione dell'istituto ha presentato al dipartimento stesso un progetto, comprensivo di preventivo di spesa, che prevede la realizzazione, in un piano dell'edificio rimasto finora inutilizzato, di una struttura attrezzata per l'assistenza e la cura dei detenuti;

a quanto risulta, il preventivo avrebbe avuto l'assenso del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che avrebbe assicurato la disponibilità dei fondi necessari —:

se il Governo confermi l'impegno di ristrutturare la sezione disabili fisici della casa di reclusione di Parma;

se confermi altresì l'impegno allo stanziamento dei fondi necessari e se tali fondi siano già disponibili o debbano es-

sere stanziati dalla legge finanziaria per il 2000;

quali tempi preveda perché cessi una situazione, quale quella della sezione disabili della casa di reclusione di Parma, che contrasta con le norme della Costituzione e che è incompatibile con le condizioni di salute dei detenuti.

(2-02049)

« Pisapia, Paissan ».

(9 novembre 1999)